



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Gara tra auto al semaforo anche senza previo accordo: si rischia il carcere

Autore: Redazione | 28/04/2014



Circolazione stradale: la sfida automobilistica è reato anche senza il precedente accordo; basta il fatto di voler prevalere e correre più velocemente dell'altro.

Uno sguardo provocatorio al di là del finestrino, un'accelerata dei motori allo stop del semaforo, il tacito segnale, che si intende accogliere la sfida dell'auto accanto

e... via! I due mezzi sfrecciano, sì. Ma verso il **carcere**. Infatti, sbaglia chi ritiene che le **corse tra auto** – quelle sanzionate **penalmente** dal codice della strada **[1]** – siano solo quelle organizzate sullo stile “Fast & Furious”. Non è necessario il **preventivo accordo** tra i conducenti perché si rischi il **carcere**. Basta il semplice fatto di gareggiare. In questi casi, infatti, se i contendenti vengono “pizzicati” dalla polizia, non scatta il semplice **eccesso di velocità**, bensì il reato di “**divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore**” **[1]**.

A dirlo è una sentenza della Cassazione di poche ore fa **[2]**. Si applica, dunque, la **sanzione penale** e non quella amministrativa per chi partecipa alla gara di velocità tra due auto. La competizione clandestina va ora considerata un **delitto** per l’alta pericolosità che essa comporta sia per i conducenti che per il traffico.

Secondo la Corte, per integrare il reato in commento è sufficiente il semplice fatto di **gareggiare in velocità con veicoli a motore**, senza bisogno che vi sia, tra i contendenti, un previo accordo organizzativo.

Basta insomma, la semplice **coscienza di gareggiare**, mettendo, in tal modo, in pericolo l’incolumità pubblica. Per cui non vi sarebbe reato per Tizio qualora questi, pur procedendo a velocità spedita, venga inseguito da Caio il quale, unilateralmente, ha intenzione di superarlo a mo’ di sfida.

Resta fermo che l’organizzazione di una gara tra auto è sanzionata in modo più grave da una diversa norma **[3]**.

Ma per il reato di “**divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore**” **[1]** è necessario e sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere (volontariamente) una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere, mentre non è affatto richiesto un preventivo accordo per effettuare la gara.

Note

[1] Art. 9 ter cod. str. **[2]** Cass. sent. n. 17811 del 28.04.14. **[3]** Art. 9 bis cod. str. *Autore immagine: 123rf.com*